



GARANZIA - Oneri a carico del fabbricante **(guida per la stesura di un contratto di garanzia convenzionale)**

PREMESSA

Negli ultimi anni il mondo dell'illuminazione ha subito forti cambiamenti a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie legate ai LED; tra questi uno dei più rilevanti si riferisce alla manutenzione dei prodotti. Mentre nei prodotti d'illuminazione tradizionali gli elementi funzionali dell'apparecchio (sorgenti, alimentatori, dispositivi di innesco, etc..) erano appositamente progettati per garantire l'intercambiabilità ed erano disponibili sul mercato anche da vari fabbricanti, negli apparecchi d'illuminazione a tecnologia LED, i pezzi di ricambio sono spesso disponibili soltanto dal produttore originario e richiedono competenze, in caso si renda necessario un intervento di manutenzione e/o riparazione.

La sorgente luminosa LED di contro ha **un'aspettativa di vita** generalmente ben superiore alle sorgenti tradizionali.

Aspettative di vita molto più elevate e le maggiori difficoltà di esecuzione degli interventi di manutenzione, hanno portato alcuni committenti a richiedere **garanzie di funzionamento** di gran lunga più estese nei tempi e nei termini rispetto al passato.

Sulla base delle considerazioni sopra indicate, alcuni fabbricanti hanno sottoscritto contratti con clausole di garanzia che coprono archi di tempo elevati (5/10 anni e oltre).

GARANZIA

La fornitura di beni al pubblico sia esso consumatore finale o all'interno di una vendita B2B è regolamentata da una garanzia a tutela dell'acquirente. Come indicato nell'art. 1490 del Codice Civile, il prodotto venduto deve essere immune da vizi che lo rendono non idoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Nelle vendite B2B, vi sono due tipi di garanzia: una **garanzia legale**, disciplinata dal Codice Civile, ed una **garanzia** alternativa eventuale, detta **convenzionale** o contrattuale in quanto disciplinata essenzialmente dagli accordi tra le parti (art. 1487 del Codice Civile).

La **garanzia legale** è prevista anche nelle vendite B2C, di cui al Codice del Consumo. Questa tipologia di garanzia non è considerata in questo documento anche se può avere una influenza nella vendita B2B per prodotti che, alla fine della filiera, sono destinati al consumatore finale.



GARANZIA CONVENZIONALE FORNITA DAL FABBRICANTE

La **Garanzia Convenzionale** è dunque una promessa di servizio circostanziata a condizioni che devono essere espresse ed accettate dalle parti. Solitamente si tratta di semplice estensione temporale dei termini di **Garanzia Legale**, rivolgendosi agli stessi ambiti (vizi e difetti), ma recentemente si sono diffuse richieste di garanzie convenzionali addizionali riferite al concetto di vita attesa, come dichiarata. **Una garanzia convenzionale, se non correttamente circostanziata, e che prevede un tempo troppo lungo, potrebbe causare un eccessivo onere economico al fabbricante anche per cause che potrebbero essere non a lui imputabili.**

In particolare si elencano alcuni aspetti legati alla garanzia e alla vita del prodotto che, se non correttamente circostanziati, potrebbero portare ad un eccessivo onere a carico del fabbricante:

- Affidabilità del prodotto e corretta progettazione:

La corretta progettazione è elemento fondamentale per assicurare un buon funzionamento del prodotto per tutta la durata di vita. In tal senso, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nelle norme tecniche, sono un valido strumento per progettare i prodotti in base alle sollecitazioni ambientali normalmente prevedibili e nelle condizioni di esercizio stabilite. Tuttavia, nel complesso insieme che costituisce i dispositivi elettronici inseriti negli apparecchi (siano questi moduli LED o alimentatori), potrebbero sussistere componenti elettronici che, pur essendo correttamente progettati, potrebbero essere soggetti a processi di invecchiamento o guasto inattesi.

In aggiunta, nel caso in cui i componenti inseriti non fossero direttamente progettati dal costruttore dell'apparecchio è bene che, prima di esporsi con sottoscrizioni di Garanzia Convenzionali di lunga durata, lo stesso si cauteli attraverso analoghi impegni espressamente richiesti ai propri fornitori.

- Possibili influenze legate alle difettosità di impianto e/o ad eventi eccezionali:

Nell'arco della vita del prodotto, potrebbero presentarsi condizioni di esercizio non ragionevolmente prevedibili e che possono portare il prodotto ad un malfunzionamento o guasti; questi potrebbero quindi non essere causa di un difetto di fabbricazione ma bensì dovuto a sollecitazioni esterne non prevedibili (Es. eventi atmosferici estremi, condizioni climatiche particolari) e/o condizioni d'installazione non corrette.

- Oneri legati alla manodopera per sostituzione dei prodotti:

Gli apparecchi di illuminazione, per loro natura, sono spesso installati in luoghi non facilmente accessibili o ad altezze che non ne consentono una semplice rimozione e sostituzione. In caso di difettosità, il fabbricante potrebbe quindi essere chiamato a rispondere di eventuali oneri legati a questo aspetto per tutto il periodo della garanzia convenzionale.

- Oneri legati al possibile danno arrecato:

La presenza di illuminazione artificiale è spesso condizione essenziale per svolgere attività lavorative e/o condizione essenziale per lo svolgimento di alcune attività. La mancanza di



essa, per guasti al prodotto, potrebbe quindi essere causa di mancata attività o perdita di introito. Il fabbricante dell'apparecchio di illuminazione potrebbe quindi essere chiamato a rispondere di tale situazione per tutto il periodo della garanzia convenzionale dichiarata.

- Garanzia di prodotto e aspettative di vita dell'apparecchio:

Come precedentemente indicato, gli apparecchi di illuminazione LED hanno una aspettativa di vita molto elevata e, se correttamente progettati ed in condizioni di funzionamento prevedibili, possono assicurare un funzionamento eccellente per periodi di vita molto lunghi. Tuttavia, come tutti i prodotti/materiali, essi subiscono un processo di invecchiamento che può portare ad una riduzione delle prestazioni. Le normative tecniche permettono, per alcuni aspetti, di prevedere possibili riduzioni prestazionali (ad esempio di decadimento del flusso luminoso emesso). Non va però confuso il concetto di vita attesa del prodotto con la garanzia che il prodotto, pur essendo progettato e realizzato privo di difettosità, possa assicurare le stesse prestazioni iniziali a fine vita. In relazione a questa "confusione" di termini, il fabbricante dell'apparecchio di illuminazione potrebbe quindi essere chiamato a rispondere delle prestazioni fino al termine della durata di garanzia convenzionale dichiarata.

Conclusioni

Tenendo conto delle condizioni sopra descritte, e tenuto conto della possibile operazione di rivalsa del compratore qualora questo sia a sua volta tenuto a fornire un servizio di Garanzia B2C al consumatore, è opportuno che il fabbricante dell'apparecchio di illuminazione offra una **garanzia convenzionale con durata consona alla tecnologia impiegata e che contenga una serie di elementi tali da circostanziare la copertura della stessa in modo da limitare l'applicabilità ai soli difetti di fabbricazione**. Risulta particolarmente rischioso per un fabbricante estendere la garanzia a tutta la vita presunta del prodotto e a tutte le condizioni di lavoro in quanto l'interazione dei componenti del sistema, unitamente alle sollecitazioni possibili, potrebbero porre a carico del fabbricante un eccessivo onere finanziario.

A maggior tutela del fabbricante dell'apparecchio di illuminazione è opportuno chiedere garanzie analoghe anche ai fornitori dei componenti.

Andrà poi caso per caso valutato se il comportamento di chi si avvale di garanzie sul prodotto eccedenti la ragionevole durata della vita utile del LED e/o, più in generale, del prodotto, possa costituire un atto di concorrenza sleale, sanzionabile davanti al giudice ordinario o dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.
